



Bolzano, 22.12.2016

Redatto da:
Avv. Daniele Savio
Tel. 0471414734
daniele.savio@provincia.bz.itANACI – NVK
Corso Italia 29
39100 Bolzano
E-Mail: info@anaci.bz.itAssociazione della Proprietà Edilizia – APE
Corso Italia 22
39100 Bolzano
E-Mail: info@ape-vgi-bz.itCentro Casa Mieterschutz Bolzano
Piazza Matteotti 1
E-Mail:
consulenza.ipes@centrocasa.bolzano.itCentro Tutela Consumatori Utenti Bolzano
Via Dodiciville 2
39100 Bolzano
E-Mail: info@consumer.bz.it

Per conoscenza: Ripartizione Agenzia provinciale per l'Ambiente

IN SEDE

umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it

Sistemi di rilevamento del fabbisogno energetico (contatori di calore) - Chiarimenti sulle modalità di contabilizzazione – Vs. richieste del 20 maggio, 1 giugno, 8 novembre 2016

Gentili Signore, Egregi Signori,

con riferimento alle Vostre richieste di chiarimenti in oggetto, possiamo comunicarVi quanto segue.
L'Avvocatura della Provincia ha confermato che in provincia di Bolzano può continuare a trovare applicazione la disciplina provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 573/2013 (nel testo vigente), in particolare l'Allegato A contenente "Direttive sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria".
Con specifico riferimento alla "contabilizzazione" delle spese energetiche trova quindi applicazione l'art. 5, che prevede:

"Dopo l'installazione degli strumenti di misurazione e di rilevamento si devono ripartire le spese di energia sostenute per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in base al consumo individuale di ogni utenza.

Spese

Le spese vengono suddivise in:

- una quota fissa per coprire le spese fisse per la gestione dell'impianto, determinata in sede di assemblea condominiale, ripartita tra le utenze in funzione dei millesimi,
- una quota variabile, ripartita tra le utenze in base al consumo individuale determinato dagli strumenti".

Con tale soluzione, la Provincia ritiene di aver adottato una soluzione che lascia all'autonomia dei proprietari e/o dei condomini la scelta di quale modalità di contabilizzazione adottare, garantendo in tal modo agli stessi una rendicontazione trasparente e comprensibile delle spese.

Con riferimento alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 102/2014 (e prima ancora dall'art. 13 della direttiva n. 2012/27/UE), la Provincia è tenuta ad applicarle, nei limiti della sua competenza



e per le fattispecie applicabili alla luce della disciplina provinciale.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

La Direttrice d'Ufficio
Petra Seppi
(sottoscritto con firma digitale)